

ALLEGATO 1) - Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale” denominata Geco 7 – Giovani Evoluti e Consapevoli

TABELLA ALLEGATO 1)	BENEFICIARI	FONDO POLITICHE GIOVANILI	COFINANZIAMENTO		TOTALE AREA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
		2017 (euro)	Risorse Finanziarie di cui alla D.G.R. 1857/2016	% Quota di cofinanziamento		Avvio Interventi prevista	Conclusione interventi prevista
“Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti”	Comune di Modena (*)	€24.828,50	€22.650,00	20,16%	€112.307,00	03/07/2018	30/06/2020
	Comune di Bologna (*)	€24.828,50					
	Comune di Ferrara (*)	€20.000,00				03/07/2018	30/06/2020
	Comune di Bologna (**)	€20.000,00				03/07/2018	30/06/2020
TOTALE		€89.657,00	€22.650,00	20,16%	€112.307,00		

(*) intervento da attuare in collaborazione con gli Enti locali di cui alla DGR n. 1233/2017

(**) progetto pilota da attuare in collaborazione con le Associazioni del territorio regionale

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ACCORDO GECO 7

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata _____
. . . nato a il , come stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. del ;

e

(denominazione). ,

rappresentato danato a il.....

autorizzato da

Premesso che:

- sono stati sottoscritti:

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 53/CU, in data 25 Maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 Giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata "Intesa") sulla ripartizione per l'anno 2017 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pro tempore, del 23 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016, al n. 2861, con il quale, in attuazione della Intesa sopracitata siglata in data 25 Maggio 2017, si è provveduto al riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili, per l'anno 2017, assegnando alle Regioni ed alle PP. AA. risorse per un ammontare complessivo di € 1.266.345,00;
- la propria deliberazione n. 1491 del 10 ottobre 2017 "Approvazione della proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l'anno 2017 denominata GECO 7, ai sensi del comma 5 art. 2 dell'Intesa, REP. 53/CU, del 25/05/17", inviata con nota prot. RPI/2017/0669959 del 19/10/2017 al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale come previsto dall'art. 2 comma 5 della predetta Intesa;
- l'Accordo di collaborazione, siglato digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in data 04/12/2017, a seguito dell'approvazione della suddetta proposta progettuale (GECO 7 - Giovani Evoluti e Consapevoli)

tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della predetta Intesa, che disciplina le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale dell'iniziativa regionale;

Preso atto che, a seguito della registrazione del decreto di approvazione del sopracitato Accordo di collaborazione, in data 10/01/2018 al n. 112, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad impegnare contabilmente, a favore di codesta Regione, a valere sull'Esercizio Finanziario 2017, l'importo di € 89.657,00;

Rilevati i contenuti dell'Accordo di collaborazione, e nello specifico quanto indicato nei relativi articoli, così come risultante dall'atto sottoscritto, articolato in: premesse, oggetto, durata, flussi informativi e monitoraggio, trasferimento delle risorse finanziarie, modalità di realizzazione, utilizzazione e pubblicazione dei risultati e risoluzione delle controversie;

Dato atto che:

- nel predetto Accordo e negli Allegati alla sopracitata delibera della Giunta regionale n. 1491/2017, si prevede che l'attuazione dell'intervento di che trattasi avvenga in collaborazione, disciplinata attraverso apposita convenzione tra la Regione e i Soggetti coinvolti;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. ha dato attuazione agli "Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti" sulla base di quanto indicato nell'Accordo medesimo - e in particolare nella Relazione tecnica e nella scheda/intervento;
- con la predetta deliberazione n. è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione per disciplinare la collaborazione fra la Regione e i singoli soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi

Tutto ciò premesso e considerato;

tra la Regione Emilia-Romagna

e

(denominazione soggetto)

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) e(denominazione soggetto realizzatore) sottoscrivono la presente convenzione per l'attuazione dell'intervento "Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti" previsto nell'Accordo "Giovani Evoluti e Consapevoli 7" (di seguito GECO 7).

2. La realizzazione dell'intervento, di cui al comma 1, in coerenza con quanto indicato nella scheda/intervento contenuta nella Relazione Tecnica dell'APQ GECO7, meglio specificato e riassunto nei punti seguenti:

Obiettivi:

Azioni:

ART. 2

Durata

La presente convenzione ha durata fino al 30/06/2020 dalla sottoscrizione della stessa, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 7.

La presente convenzione s'intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione, quale ultimo firmatario e di repertoriazione della stessa alla quale si procederà nella medesima data.

ART. 3

Costo dell'intervento e copertura finanziaria

1. L'intervento di cui all'articolo 1 prevede un costo complessivo di € a carico del Fondo nazionale per le politiche giovanili.

ART. 4

Impegni dell'Ente coinvolto

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 (denominazione del soggetto coinvolto) si impegna a:

- a) realizzare le attività ossia le azioni previste dall'intervento di cui all'articolo 1;
- b) compilare l'apposita "Scheda di monitoraggio" (Allegato 3), da inviare all'indirizzo PEC: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, in coerenza agli adempimenti previsti nell'Accordo di collaborazione sopracitato, con decorrenza dal

05.03.2018, presentare una relazione con cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre,;

- c) comunicare tempestivamente alla Regione informazioni dettagliate circa eventuali ritardi nello svolgimento delle attività previste, ossia azioni svolte, fatti che ne pregiudichino lo svolgimento o ne comportino un'attuazione parziale, nonché fatti che possano comportare la riduzione del cofinanziamento delle attività a carico del medesimo soggetto;
- d) evidenziare in ogni strumento di promozione e di informazione che l'attività oggetto della presente convenzione rientra negli interventi previsti dall'Accordo GECO 7 ed è realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Gioventù e della Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità.
- e) garantire, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2016/C262/01, paragrafo 34, che la realizzazione delle attività oggetto del presente finanziamento siano svolte con finalità esclusivamente sociali e culturali che non rivestano carattere economico e non costituiscano Aiuto di Stato;

ART. 5

Impegni della Regione

La Regione si impegna a concorrere all'attuazione in collaborazione del progetto di cui all'art. 1) attraverso:

- la collaborazione dei propri uffici per favorire l'efficacia delle attività previste;
- la concessione dei contributi per l'importo indicato all'art. 3.

ART. 6

Modalità di liquidazione dei contributi a valere sul Fondo nazionale politiche giovanili

I contributi verranno liquidati ed erogati a presentazione, da parte del Soggetto attuatore dell'intervento, della documentazione e nei tempi di seguito indicate:

- una prima tranche, corrispondente al 10% dell'importo assegnato e concesso, ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/12/2018, relative all'avvio delle attività da realizzarsi;
- una seconda tranche, corrispondente al 40% dell'importo assegnato e concesso a seguito di presentazione di una relazione sulle attività svolte e di rendicontazione delle spese sostenute entro la data del 31/12/2019;
- una terza tranche, corrispondente ad un massimo del restante 50% del contributo assegnato e concesso, a fronte della presentazione di una relazione consuntiva sulle attività svolte, corredata dalla relativa rendicontazione finanziaria

delle spese sostenute a consuntivo entro la data del 30/06/2020, fermo restando quanto indicato al successivo art.7;

in tali rendicontazioni dovrà essere indicato il luogo di conservazione della documentazione contabile, il tutto debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento o dal Legale Rappresentante dell'Ente.

ART. 7

Termine delle azioni e proroghe

Le azioni svolte e le relative procedure di spesa dovranno essere completate entro il 30/06/2020, salvo motivate ragioni, da documentarsi adeguatamente, sulla base delle quali il (denominazione del soggetto) potrà richiedere una proroga non superiore a mesi 6 (sei) da concedersi con apposito atto del Dirigente regionale competente per materia prima della scadenza della presente convenzione.

ART. 8

Verifiche amministrativo-contabili sull'attuazione del progetto

La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili concernenti la realizzazione ed i risultati dell'intervento oggetto della presente convenzione in particolare attraverso:

- incontri periodici di verifica;
- relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'intervento;
- richieste di atti e delle necessarie documentazioni.

Nel corso della realizzazione delle azioni oggetto della convenzione la Regione può definire inoltre le forme e le modalità per riorientare le azioni previste al fine del raggiungimento dei risultati.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali (ove previsto dall'intervento)

(denominazione soggetto beneficiario), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2416 del 2008 per quanto applicabile, n. 468 del 2017 e nell'Allegato A), Parte Prima, punto 5, concernente la Tutela della privacy, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 93/2018 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, che di seguito è specificato:

e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 per quanto applicabile e nella deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 2017. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, come sotto specificato:_____
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono

quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005;

- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
- h) di conservare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- i) il Titolare attribuisce al Responsabile esterno del servizio di amministrazione di sistema affidato in outsourcing, limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dello stesso dipendenti, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "*Verifica delle attività*" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
- j) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

nell'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta (entro la scadenza della convenzione), in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata

portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema forniti in outsourcing e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati alla presente convenzione o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

ART. 10

Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/90 e successive modifiche.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente regionale

Per

Il Legale Rappresentante
